Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 316ª seduta pubblica per mercoledì 5 giugno 1985, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

(3194)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1985, n. **223**.

Proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine semestrale previsto all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **224**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 10 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia del diritto penale;

teoria generale del diritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **225.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di « semeiotica ostetrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985.

Revisione della tassa di sbarco e imbarco merci trasportate per via aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente la istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1983, con il quale è stato elevato l'importo della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale, in considerazione del volume del traffico e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;

Sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 25 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 300.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1985

PERTINI

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 70

NOTE

Nota all'articolo unico:

L'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, prevede la istituzione di una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale e stabilisce, al terzo comma, le modalità della revisione, che sono le seguenti:

« La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi ».

(2945)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1985.

Deroga al divieto di assunzione di pubblici dipendenti di cui all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dal comune di Napoli con la quale è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità della utilizzazione di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nel settore di competenza di quella amministrazione;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per lo stesso soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Decreta:

Il comune di Napoli è autorizzato ad assumere in servizio straordinario duecentocinquantotto vigili urbani a tempo determinato, per la durata di mesi tre.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1985
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 282

(3043)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali e la temporanea inagibilità dei locali adibiti a sede degli uffici, devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 498, del 21 giugno 1961, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 14 *dicembre* 1984:

regione Veneto: ufficio del registro di Verona.

In data 29 *e* 31 *dicembre* 1984:

regione Sicilia: ufficio I.V.A. di Agrigento.

In data 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 *e* 21 *gennaio* 1985:

regione Sardegna: ufficio I.V.A. di Nuoro.

In data 23 *febbraio* 1985:

regione Sardegna: ufficio I.V.A. di Nuoro.

In data 25 *febbraio* 1985:

regione Toscana: ufficio del registro di Orbetello.

In data 25 *febbraio* 1985:

regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro di Anzio;
ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia;
ufficio del registro di Albano Laziale;
ufficio del registro di Latina;
ufficio del registro di Viterbo;
ufficio I.V.A. di Viterbo;
ufficio del registro di Rieti.

In data 5 *marzo* 1985:

regione Sardegna: ufficio I.V.A. di Nuoro.

In data 28 *marzo* 1985:

regione Sardegna: ufficio del registro di Ozieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(2978)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 aprile 1985.

Approvazione della deliberazione 13 ottobre 1984 con la quale il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ha adottato il nuovo regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici generici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, e successive modifiche approvate con decreto ministeriale 28 ottobre 1981;

Vista la delibera in data 13 ottobre 1984 con la quale e comitato direttivo dell'ENPAM ha adottato il nuovo regolamento del predetto fondo — indicato nella stessa delibera come Fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri ed addetti ai servizi di guardia medica — prevedendone l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1984, subordinatamente alla elevazione dal 15% al 20% dell'aliquota contributiva complessiva dovuta al Fondo;

Considerato che la predetta contribuzione globale del 20% è assicurata dalla elevazione dal 2% al 7% della aliquota contributiva a carico dell'iscritto prevista dagli accordi che regolano i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e i medici generici, pediatri ed addetti ai servizi di guardia medica, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 882, 883 e 885 del 16 ottobre 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suindicata delibera del 13 ottobre 1984;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 13 ottobre 1984 con la quale il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ha adottato, nel testo annesso al presente decreto, il nuovo regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri ed addetti ai servizi di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Roma, addì 4 aprile 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI GENERICI, PEDIATRI E ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA.

Art. 1.

Il fondo di previdenza a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale ed operanti nei propri studi professionali, assunto in gestione dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM, a norma dell'art. 4, *secondo comma, dello statuto approvato* con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Sono iscritti al fondo tutti i medici di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali. Possono inoltre essere iscritti al fondo — previa delibera del comitato direttivo dell'ente su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15 — i medici aventi rapporto professionale con altri istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'accordo collettivo nazionale di cui al successivo comma. I medici cessati dal rapporto professionale con gli istituti di cui sopra sono considerati iscritti al fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo art. 6.

La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'accordo collettivo nazionale unico di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1979, n. 833.

Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dai versamenti degli istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici convenzionati ai sensi del medesimo art. 1;

b) dai versamenti effettuati dagli iscritti o dagli istituti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, primo e secondo comma, ed 8, quarto comma;

c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'ENPAM proporzionale ai mezzi del fondo;

d) da donazioni ed oblazioni a favore del fondo.

Le uscite del fondo sono costituite:

a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente regolamento;

b) da una quota delle spese di amministrazione dell'ENPAM determinata annualmente dal comitato direttivo dell'ente in proporzione sia ai mezzi gestiti per il fondo che alla entità delle prestazioni erogate.

La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra viene passata alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del fondo.

Art. 3.

I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti istituti mutualistici ed istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.

Possono essere, altresì, riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di sei anni, gli anni necessari al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Il riscatto dei periodi di cui al primo comma del presente articolo avviene mediante versamento di un contributo che, per ciascun anno che si intende riscattare, e proporzionalmente per le frazioni di anno, è pari al 50 % del contributo medio annuo versato da tutti gli istituti nel corso del rapporto professionale precedente l'anno di presentazione della domanda di riscatto.

Il riscatto degli anni di cui al secondo comma avviene mediante versamento di un contributo che per ciascun anno che si intende riscattare è pari al contributo medio annuo versato da tutti gli istituti nel corso del rapporto professionale precedente l'anno di presentazione della domanda di riscatto.

Non può essere ammesso ai riscatti di cui al primo e secondo comma l'iscritto che alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto 65 anni di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti o abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del comma successivo, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero abbia una anzianità contributiva al fondo inferiore a cinque anni elevati a dieci a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente; ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse del 5 % annuo e deve essere corrisposto con le modalità stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM, su conforme parere del comitato consultivo del fondo in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

Nei casi di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui all'art. 1, nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto; sulle pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti la trattenuta relativa è pari al 20 % dell'importo delle stesse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento, l'iscritto è, da oltre sei mesi, in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 4.

Delle entrate e delle uscite del fondo l'ENPAM tiene separata gestione.

L'ENPAM tiene altresì separata contabilizzazione di tutti i contributi versati per ciascun iscritto in relazione alla sua attività professionale prestata per conto degli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

A ciascun iscritto l'ENPAM rimette annualmente il prospetto dei contributi versati, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'iscritto medesimo.

Art. 5.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del fondo di previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri fondi di previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

Le pensioni erogate dal fondo vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75 % dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei « prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati » elaborato dall'Istituto centrale di statistica.

La maggiorazione di cui al precedente comma decorre — per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno — a partire dal 1° luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del fondo ed alle modificazioni delle norme relative ai trattamenti previsti dal regolamento stesso rese eventualmente necessarie dai risultati dell'accertamento.

Art. 6.

I trattamenti previdenziali erogati dal fondo sono i seguenti:

il trattamento ordinario;

il trattamento per invalidità assoluta e permanente;

il trattamento a favore dei superstiti;

il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7.

Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma che non abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età sempreché egli abbia conseguito presso il fondo una anzianità contributiva — effettiva o riscattata ai sensi degli articoli 3 ed 8 del presente regolamento — non inferiore a 28 anni di cui almeno 18 coperti da contribuzione effettiva, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. Ai fini del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità contributiva effettiva o riscattata maturata dall'iscritto in distinti periodi presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici ambulatoriali e specialisti operanti negli studi professionali convenzionati, purché derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo, ancorché abbia dato luogo a liquidazione del relativo trattamento ordinario.

Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando, alla retribuzione media annua base calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva e riscattata.

Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:

si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella *A* allegata al presente regolamento; l'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella *A* è deliberato dal comitato direttivo dell'ENPAM sentito il comitato consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle convenzioni uniche di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1980, n. 833;

si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei « prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati » elaborato dall'Istituto centrale di statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;

si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero degli anni — e frazioni di anno — di contribuzione effettiva al fondo.

Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva e riscattata attribuendo:

a) il 2,25% per ogni anno — ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno — di contribuzione effettiva a partire dal 1° gennaio 1984;

b) l'1,65% per ogni anno — ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno — di contribuzione effettiva compreso entro il 31 dicembre 1983;

c) l'1,65% per ogni anno — ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno — di contribuzione riscattata ai sensi del presente regolamento e del regolamento approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976.

Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore ovvero superiore ai 65 anni, la pensione viene ridotta o maggiorata in base alla anquota di cui alla allegata tabella *B* prevista per il mese di decorrenza della pensione.

All'iscritto che, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non cessi dal rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 compete, per una sola volta, su richiesta ed a titolo di acconto la liquidazione di una indennità di importo pari a tante volte, con un massimo di tre volte la pensione annua prevista per il sessantacinquesimo anno di età che gli spetterebbe ove all'atto della richiesta fosse cessato dal rapporto con gli istituti medesimi.

All'atto della richiesta del trattamento ordinario conseguente alla cessazione del rapporto la pensione definitiva calcolata nei modi indicati ai precedenti terzo, quarto, quinto e sesto comma, viene ridotta in relazione all'entità dell'acconto in precedenza liquidato, tenuto conto sia dell'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita, sia della più avanzata età raggiunta dal medico all'epoca di decorrenza della pensione.

Per la determinazione di tale riduzione si calcola l'importo della pensione annua equivalente all'indennità erogata in acconto, dividendo l'importo dell'indennità stessa per il coefficiente di conversione di cui alla allegata tabella *C* relativo all'età del medico all'epoca del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento ordinario e lo si maggiora dell'incremento del 75% subito dall'indice ISTAT del costo della vita — meglio specificato al secondo comma del precedente art. 5 — per il periodo di tempo trascorso dall'anno che precede quello di erogazione dell'acconto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Art. 8.

In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età nonché dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 7, spetta all'iscritto una indennità costituita dalla restituzione di tutti i contributi versati, maggiorata degli interessi legali.

Ove il medico, invece, benché cessato dal rapporto non abbia chiesto la liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma e sia rimasto iscritto al fondo, all'atto del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 7 ovvero del conseguimento della pensione di invalidità del fondo di previdenza generale dell'ENPAM avrà diritto ad una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata della quota di incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui al secondo comma dell'art. 5 per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

In caso di decesso del medico di cui al precedente comma prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno o dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 7 ovvero del conseguimento della pensione di invalidità erogata dal fondo di previdenza generale, spettano ai superstiti di cui all'art. 11 aliquote di pensione di cui al successivo art. 12 applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il medico ai sensi del precedente comma ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.

Per il medico cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti e liquidato a mente del primo comma del presente art. 8 ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale di cui al precedente art. 1 si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto, semprechè non abbia percepito il trattamento ordinario di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976, ha diritto ai trattamenti di cui al presente regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3 nonché al riscatto degli anni relativi alla durata del vecchio rapporto alle condizioni di cui al terzo e quinto comma dell'art. 3.

Il medico cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti che ha invece percepito il trattamento di cui agli articoli 7, 8, secondo e sesto comma, e 9 del presente regolamento ovvero di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976, il quale riprenda l'attività a rapporto professionale di cui al precedente art. 1, consegue alla cessazione del rapporto la liquidazione dell'indennità di cui al primo comma del presente art. 8, relativa ai contributi versati dopo la ripresa dell'attività, e non può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente comma.

Al medico che sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1 dopo il 28 ottobre 1976 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno nonché dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976 e che non abbia chiesto la liquidazione delle prestazioni previste dalle norme regolamentari in vigore all'epoca della cessazione, spetta, all'atto del raggiungimento dei requisiti fissati dal primo e secondo comma dell'art. 7 del sopracitato regolamento 15 ottobre 1976 ovvero all'atto del conseguimento della pensione di invalidità del fondo di previdenza generale dell'ENPAM dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il trattamento ordinario del regolamento 15 ottobre 1976 maggiorato della quota di incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui al secondo comma dell'art. 5 per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza del trattamento. Ove il medico, a mente dell'art. 8 del regolamento 15 ottobre 1976, chieda l'erogazione del trattamento di pensione, la decorrenza di esso viene fissata secondo quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, del presente regolamento.

In caso di decesso del medico di cui al precedente comma prima del raggiungimento dei requisiti fissati dal primo e secondo comma dell'art. 7 del regolamento 15 ottobre 1976 o del conseguimento della pensione di invalidità erogata dal fondo di previdenza generale, spettano ai superstiti di cui all'art. 11 aliquote di pensione di cui al successivo art. 12 applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il medico ai sensi del precedente comma ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.

Art. 9.

In sostituzione della pensione di cui all'art. 7 ed all'art. 8, secondo comma, ovvero di una quota di essa, gli iscritti possono conseguire la liquidazione di una indennità. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria secondo la procedura di cui all'art. 7 applicando, tuttavia, l'aliquota dell'1,30% anziché dell'1,65% per i periodi di cui alla lettera c) del medesimo articolo; l'importo dell'indennità si ottiene moltiplicando tale pensione — o la quota di essa che si intende sostituire con l'indennità — per il coefficiente indicato alla tabella *C* allegata al presente regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.

Art. 10.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, prima della cessazione del rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del settantesimo anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini del conseguimento della pensione di invalidità erogata dal fondo di previdenza generale dell'ENPAM e cessi dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7 sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del settantesimo anno di età. Peraltro, ai fini del computo degli anni di cui alla lettera a) dell'art. 7, quinto comma, il numero di anni di rapporto coperto da contribuzione effettiva su cui l'iscritto può contare viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del settantesimo anno con un massimo di 10 anni. L'ammontare della pensione così calcolata viene ridotto — a mente dell'ottavo e nono comma dell'articolo 7 — in ragione dell'eventuale acconto in precedenza liquidato all'iscritto sotto forma di indennità.

La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di previdenza generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di cui al presente regolamento.

In sostituzione del trattamento di invalidità l'iscritto può conseguire la liquidazione dell'indennità — determinata a mente dell'art. 9 — relativa al trattamento ordinario a lui spettante in base all'età raggiunta all'atto del conseguimento dei requisiti di cui al precedente primo comma.

Al medico che abbia fruito del trattamento di cui agli articoli 7, 8, secondo e sesto comma, e 9 del presente regolamento ovvero di cui gli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976 e che abbia ripreso l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, spetta, al successivo verificarsi dei requisiti per l'ottenimento del trattamento di invalidità, la pensione di cui al precedente secondo comma, relativa al nuovo rapporto instauratosi dopo la ripresa dell'attività senza la maggiorazione ivi prevista.

Art. 11.

Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

a) il coniuge dell'iscritto, sempreché non sia stata pronunziata sentenza di divorzio tra i coniugi né sentenza di separazione per colpa del coniuge superstite o di entrambi;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell'iscritto fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età o del ventiseiesimo anno di età se studenti; sono considerati superstiti anche i figli di età superiore a quelle indicate che, al compimento del ventunesimo anno ed anche in età superiore purché prima del decesso del genitore iscritto risultino a carico di questi e permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;

b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, al raggiungimento del ventunesimo anno di età o del ventiseiesimo anno di età se studenti, ovvero con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della cessazione del rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il settantesimo anno di età, una aliquota della pensione — calcolata come indicato al precedente art. 10 — che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il settantesimo anno di età, un'aliquota della pensione — calcolata come indicato al precedente art. 7 — che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso. L'ammontare della pensione così calcolato viene ridotto — a mente dell'ottavo e nono comma dell'art. 7 — in ragione dell'eventuale acconto in precedenza liquidato all'iscritto sotto forma di indennità.

L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.

L'aliquota per i figli di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:

al 20% in caso di un figlio solo;

al 40% in caso di due o più figli.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

all'80% in caso di un figlio solo;

al 90% in caso di due figli;

al 100% in caso di tre o più figli.

In caso di assenza dei superstiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di assenza di questi, quelli di cui alla lettera *b*) del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:

per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto: 60% della pensione;

per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione;

per due collaterali aventi diritto: 50% della pensione;

per tre o più collaterali aventi diritto: 60% della pensione.

In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.

Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere, in sostituzione della pensione, l'indennità di cui al precedente art. 9.

Ai superstiti di iscritto che, dopo aver fruito del trattamento ordinario di cui agli articoli 7, 8, secondo e sesto comma, e 9 del presente regolamento ovvero di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976, abbia ripreso l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, spettano aliquote della pensione che sarebbe spettata all'iscritto stesso a mente del quinto comma del precedente art. 10.

Art. 13.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.

Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.

Art. 14.

All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del settantesimo anno di età.

La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15.

L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.

Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.

Art. 15.

Presso l'ENPAM è costituito un comitato consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del fondo di cui al presente regolamento, formato da venti componenti eletti dagli iscritti al fondo nel numero di uno per ciascuna regione e scelti fra gli iscritti ed i pensionati del fondo stesso secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo dell'ente.

I componenti del comitato consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al fondo o di pensionato del fondo stesso viene immediatamente sostituito.

Il comitato consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario

del comitato consultivo, ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal presidente dell'ente medesimo.

Il comitato consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.

Il comitato consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa — se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del comitato consultivo; partecipa alle riunioni del comitato consultivo, con voto consultivo, il direttore generale dell'ENPAM.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del fondo.

Art. 16.

Spetta al comitato consultivo:

1) di designare iscritti al fondo per la nomina a far parte del comitato direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'ente;

2) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al presidente dell'ente;

3) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente regolamento;

4) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;

5) di formulare indicazioni di carettere generale concernenti le norme per la contribuzione al fondo.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente regolamento senza il preventivo parere favorevole del comitato consultivo.

Art. 17.

Per l'ammissione ai riscatti di cui ai precedenti articoli 3 ed 8, quarto comma, e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento gli aventi diritto devono presentare domanda alla presidenza dell'ENPAM corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'ente.

I trattamenti di pensione di cui agli articoli 7 ed 8, secondo e sesto comma, del presente regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate sempreché gli aventi diritto presentino domanda al fondo entro cinque anni dal raggiungimento dei requisiti medesimi. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni senza interessi.

Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per il conseguimento della pensione di invalidità erogata dal fondo di previdenza generale dell'ENPAM ovvero, se posteriore, dal mese successivo o quello della cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei bimestrali posticipati; in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Contro i provvedimenti assunti dall'ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento del fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981, e successive modificazioni.

Art. 18.

I contributi volontari in precedenza versati e non utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976 nonché i contributi di riscatto relativi ai periodi di attività di cui all'art. 3, primo comma, del medesimo regolamento, che risulterebbero ininfluenti ai fini del calcolo dei trattamenti previdenziali del presente regolamento, possono essere utilizzati per i riscatti di cui al precedente art. 3, primo e secondo comma.

La parte che risulterà ulteriormente inutilizzata, maggiorata degli interessi legali, verrà liquidata all'atto del conseguimento del trattamento ordinario, di invalidità o a superstiti, secondo modalità stabilite dal comitato direttivo.

Art. 19.

Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente regolamento.

I trattamenti di pensione ordinaria, di invalidità ed a superstiti maturati alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono maggiorati nella misura del 40% del loro importo.

I trattamenti relativi a cessazioni dal rapporto, invalidità e decessi verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono liquidati in base alle norme vigenti all'epoca del verificarsi dell'evento con le maggiorazioni previste dal precedente secondo comma.

I trattamenti di pensione liquidati, maggiorati o conservati dai titolari a mente dei precedenti comma sono soggetti, fin dal primo anno di decorrenza del regolamento, alle variazioni determinate dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 5.

Art. 20.

In caso di cessazione dell'attività del fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal comitato direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del comitato consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.

L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981 e modificato con decreto ministeriale 23 giugno 1983, in quanto applicabili.

Art. 21.

Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1984.

TABELLA *A*

Fondo medici generici

TABELLA DEI VALORI CONVENZIONALI DELLE ALIQUOTE IN RELAZIONE ALL'EPOCA CUI SI RIFERISCONO I CONTRIBUTI

Periodo	Aliquota
Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1964	1%
Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969	6%
Dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970	12%
Dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1981	13,50%
Dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983	15%
Dal 1° gennaio 1984	20%

COEFFICIENTI DI AUMENTO O RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANNUA DIRETTA SPETTANTE A 65 ANNI PER OTTENERE QUELLA SPETTANTE ALL'ETÀ CONSIDERATA

Anni	mesi 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	— 47,35 %	— 47,10 %	— 46,86 %	— 46,16 %	— 46,36 %	— 46,11 %	— 45,86 %	— 45,61 %	— 45,36 %	— 45,11 %	— 44,86 %	— 44,62 %
56	— 44,37 %	— 44,10 %	— 43,83 %	— 43,57 %	— 43,30 %	— 43,04 %	— 42,77 %	— 42,50 %	— 42,24 %	— 41,97 %	— 41,71 %	— 41,44 %
57	— 41,17 %	— 40,89 %	— 40,60 %	— 40,31 %	— 40,02 %	— 39,74 %	— 39,45 %	— 39,16 %	— 38,87 %	— 38,59 %	— 38,30 %	— 38,01 %
58	— 37,72 %	— 37,41 %	— 37,10 %	— 36,79 %	— 36,47 %	— 36,16 %	— 35,85 %	— 35,53 %	— 35,22 %	— 34,91 %	— 34,59 %	— 34,28 %
59	— 33,97 %	— 33,62 %	— 33,28 %	— 32,94 %	— 32,59 %	— 32,25 %	— 31,90 %	— 31,56 %	— 31,21 %	— 30,87 %	— 30,52 %	— 30,18 %
60	— 29,84 %	— 29,46 %	— 29,07 %	— 28,69 %	— 28,31 %	— 27,93 %	— 27,55 %	— 27,17 %	— 26,79 %	— 26,41 %	— 26,03 %	— 25,65 %
61	— 25,27 %	— 24,85 %	— 24,42 %	— 24,00 %	— 23,58 %	— 23,15 %	— 22,73 %	— 22,31 %	— 21,89 %	— 21,46 %	— 21,04 %	— 23,62 %
62	— 20,19 %	— 19,72 %	— 19,24 %	— 18,77 %	— 18,29 %	— 17,82 %	— 17,34 %	— 16,87 %	— 16,39 %	— 15,91 %	— 15,44 %	— 14,96 %
63	— 14,49 %	— 13,91 %	— 13,34 %	— 12,76 %	— 12,18 %	— 11,61 %	— 11,03 %	— 10,45 %	— 9,88 %	— 9,30 %	— 8,72 %	— 8,15 %
64	— 7,57 %	— 6,94 %	— 6,31 %	— 5,68 %	— 5,05 %	— 4,42 %	— 3,78 %	— 3,15 %	— 2,52 %	— 1,89 %	— 1,26 %	— 0,63 %
65	0,00 %	0,54 %	1,07 %	1,61 %	2,14 %	2,68 %	3,21 %	3,75 %	4,29 %	4,82 %	5,36 %	5,89 %
66	6,43 %	7,04 %	7,65 %	8,26 %	8,87 %	9,48 %	10,09 %	10,70 %	11,31 %	11,92 %	12,53 %	13,14 %
67	13,75 %	14,45 %	15,15 %	15,85 %	16,55 %	17,25 %	17,95 %	18,65 %	19,35 %	20,05 %	20,75 %	21,45 %
68	22,15 %	22,96 %	23,77 %	24,58 %	25,39 %	26,20 %	27,01 %	27,82 %	28,63 %	29,44 %	30,25 %	31,06 %
69	31,88 %	32,83 %	33,78 %	34,73 %	35,68 %	36,63 %	37,58 %	38,53 %	39,49 %	40,44 %	41,39 %	42,34 %
70	43,29 %	44,34 %	45,38 %	46,43 %	47,47 %	48,52 %	49,56 %	50,61 %	51,65 %	52,70 %	53,74 %	54,79 %
71	55,83 %	56,61 %	57,40 %	58,18 %	58,96 %	59,74 %	60,52 %	61,30 %	62,08 %	62,87 %	63,65 %	64,43 %
72	65,21 %	66,09 %	66,97 %	67,85 %	68,74 %	69,62 %	70,50 %	71,38 %	72,26 %	73,14 %	74,02 %	74,91 %
73	75,79 %	76,55 %	77,31 %	78,07 %	78,82 %	79,58 %	80,34 %	81,10 %	81,86 %	82,62 %	83,38 %	84,14 %
74	84,90 %	85,74 %	86,58 %	87,42 %	88,26 %	89,10 %	89,94 %	90,78 %	91,62 %	92,46 %	93,30 %	94,14 %
75	94,98 %											

TABELLA C

Fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti generici

COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA PENSIONE ANNUA DIRETTA PER OTTENERE LA CONVERSIONE IN INDENNITÀ DA LIQUIDARE SU DOMANDA

Anni	mesi 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	12,049	12,026	12,002	11,978	11,955	11,931	11,908	11,884	11,861	11,837	11,813	11,790
56	11,766	11,742	11,718	11,694	11,670	11,646	11,622	11,598	11,574	11,550	11,526	11,502
57	11,479	11,454	11,430	11,405	11,381	11,357	11,332	11,308	11,284	11,259	11,235	11,211
58	11,186	11,162	11,137	11,112	11,088	11,063	11,038	11,013	10,989	10,964	10,939	10,915
59	10,890	10,865	10,840	10,815	10,790	10,765	10,740	10,715	10,690	10,666	10,641	10,616
60	10,591	10,566	10,540	10,515	10,490	10,465	10,440	10,415	10,390	10,365	10,339	10,314
61	10,289	10,264	10,239	10,213	10,188	10,163	10,138	10,112	10,087	10,062	10,037	10,011
62	9,986	9,961	9,936	9,910	9,885	9,860	9,834	9,809	9,794	9,758	9,733	9,708
63	9,683	9,657	9,632	9,607	9,581	9,556	9,530	9,505	9,480	9,454	9,429	9,404
64	9,378	9,353	9,328	9,302	9,277	9,251	9,226	9,201	9,175	9,150	9,124	9,099
65	9,074	9,048	9,023	8,997	8,972	8,946	8,921	8,895	8,870	8,845	8,819	8,794
66	8,768	8,743	8,717	8,692	8,666	8,640	8,615	8,589	8,564	8,538	8,513	8,487
67	8,462	8,436	8,410	8,384	8,359	8,333	8,307	8,282	8,256	8,230	8,205	8,179
68	8,153	8,127	8,102	8,076	8,050	8,024	7,998	7,972	7,947	7,921	7,895	7,869
69	7,843	7,818	7,792	7,766	7,740	7,715	7,689	7,663	7,637	7,612	7,586	7,560
70	7,534	7,509	7,483	7,458	7,432	7,407	7,381	7,356	7,330	7,305	7,279	7,254
71	7,228	7,203	7,179	7,154	7,129	7,104	7,079	7,054	7,029	7,004	6,979	6,954
72	6,929	6,905	6,881	6,857	6,833	6,809	6,784	6,760	6,736	6,712	6,688	6,664
73	6,639	6,616	6,593	6,569	6,546	6,522	6,499	6,475	6,452	6,428	6,405	6,381
74	6,358	6,335	6,312	6,289	6,266	6,243	6,220	6,197	6,175	6,152	6,129	6,106
75	6,083											

(2947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna 15 marzo 1985 il professore Carlo Rizzoli, legale rappresentante dell'Università degli studi di Bologna, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta Università, la donazione disposta dalla sig.ra Marilena Pistoia, consistente nella somma di L. 3.000.000, al fine di istituire un premio di studio intitolato alla prof.ssa Carla Garavini, da usufruire per un soggiorno annuale all'estero di un ricercatore, che compia ricerche nel campo della biologia animale.

(2843)

Autorizzazione al liceo scientifico statale « E. Fermi » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1944 del 26 marzo 1985 il liceo scientifico statale « E. Fermi » di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.700.000 allo scopo di costituire il patrimonio di una borsa di studio da intitolare alla memoria dell'alunna Bagnardi Daniela la cui rendita dovrà essere assegnata annualmente ad un alunno del predetto istituto meritevole per profitto offerta dai familiari dell'alunna Bagnardi Daniela.

(2844)

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Padova n. 2776/sett. II in data 22 ottobre 1984, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare, dalla « Edilinvest » S.r.l. per la somma di L. 193.500.000, un locale sito in via Portello numeri 23 e 25 da destinare a sede delle segreterie studenti delle facoltà scientifiche.

Con decreto del prefetto della provincia di Padova n. 3392/84 sett. II, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare, dalla « Edilinvest » S.r.l. per la somma di L. 380.100.000, alcuni locali situati in via Portello numeri 27, 29 e 31, al fine di completare un programma di sistemazione delle segreterie studenti delle facoltà scientifiche.

(2845)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Torino n. 2047 in data 12 dicembre 1984, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad acquistare dalla « Isabella S.r.l. » per la somma di L. 300.000.000 le porzioni immobiliari site ai piani terzo e quarto f.t. dello stabile ubicato in Torino, via Po numeri 9 e 11, da adibire a sede degli uffici dell'amministrazione centrale.

Con decreto del prefetto della provincia di Torino n. 2048 in data 12 dicembre 1984, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad acquistare dall'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino al prezzo di L. 2.068.500.000 il padiglione sud con adiacente autorimessa dell'edificio sito in Torino, corso Massimo D'Azeglio, 42, da destinare a sede del dipartimento di scienze delle informazioni.

(2846)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 maggio 1985 la società cooperativa agricola « Cooperativa cerealicoltori veneti - Co.Cer.Ve. », società cooperativa a r.l., in Rovigo, costituita per rogito notaio dott. Ferruccio Castellani in data 12 gennaio 1972, repertorio n. 2244, registro società n. 1664, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissari liquidatori nelle persone dei signori Ranuzzi Vittorio, Capuzzo Giampaolo e Gagliardi Michele.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la società cooperativa edilizia « Giordano Bruno », in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Plinio Varcaccio Garofalo in data 8 novembre 1972, repertorio n. 797, registro società n. 1095, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina dei commissari liquidatori nelle persone dei signori Verrengia Luigi, Tortorano Franco e Gagliardi Michele.

(2933)

Sostituzione dei commissari liquidatori della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa falegnami Stienta » a r.l., in Stienta.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1985 il rag. Orazio Bastianello è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa falegnami Stienta » a r.l., in Stienta (Rovigo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 novembre 1984 in sostituzione dei signori rag. Bedetti Luciano, dottor Ranuzzi Vittorio e avv. Schito Benito, che hanno rinunciato.

(2934)

Rettifica al decreto ministeriale 12 dicembre 1984 concernente la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Cantello a r.l., in Cantello.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 è stato rettificato il decreto ministeriale 12 dicembre 1984 concernente la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Cantello a r.l., in Cantello (Varese), limitatamente ai dati anagrafici del commissario liquidatore che sono: « Rag. Giovanni Sgarbossa, nato a Villa del Conte il *26 dicembre 1924*, residente a *Besano*, via Rinaldi, 20 », anziché: « Rag. Giovanni Sgarbossa, nato il *1° aprile 1942*, residente in *Gazzada Schianno (Varese)*, via Rinaldi, 20 », come erroneamente indicati nel predetto decreto.

(2678)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Reggio Calabria

Con decreto interministeriale n. 231 in data 10 maggio 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex deposito combustibili S. Caterina, sito in Reggio Calabria, località Casalotto, e riportato nel catasto, del medesimo comune censuario alla partita n. 2220 del nuovo catasto terreni, foglio di mappa n. 44, particella A, per una superficie complessiva di mq 37.430 ed alle partite n. 3246 e n. 4401 del nuovo catasto edilizio urbano, foglio di mappa n. 44, particelle numeri 291, 296, 316 e 317.

(2842)

MINISTERO DEL TESORO

N. 103

Corso dei cambi del 29 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1982,450	1982,450	1982,30	1982,450	1982,45	1982,45	1982,450	1982,450	1982,450	—
Marco germanico	637,650	637,650	637,10	637,650	637,50	637,57	637,500	637,650	637,650	—
Franco francese	209,350	209,350	209,20	209,350	209,25	209,33	209,320	209,350	209,350	—
Fiorino olandese	565,750	565,750	564,93	565,750	565,75	565,72	565,700	565,750	565,750	—
Franco belga	31,715	31,715	31,69	31,715	31,75	31,71	31,719	31,715	31,715	—
Lira sterlina	2493 —	2493 —	2491,25	2493 —	2492 —	2491,69	2490,390	2493 —	2493 —	—
Lira irlandese	1997,600	1997,600	1998 —	1997,600	1997 —	1997,05	1996,500	1997,600	1997,600	—
Corona danese	177,500	177,500	117,50	177,500	177,50	177,53	177,570	177,500	177,500	—
Dracma	14,520	14,520	14,50	14,520	—	—	14,509	14,520	14,520	—
E.C.U.	1432,600	1432,600	1431,75	1432,600	1432,80	1432,80	1433 —	1432,600	1432,600	—
Dollaro canadese	1435 —	1435 —	1435 —	1435 —	1435 —	1435,12	1435,250	1435 —	1435 —	—
Yen giapponese	7,880	7,880	7,88	7,880	7,878	7,87	7,876	7,880	7,880	—
Franco svizzero	759,100	759,100	758,50	759,100	759,25	759,30	759,500	759,100	759,100	—
Scellino austriaco	90,750	90,750	90,70	90,750	90,75	90,76	90,780	90,750	90,750	—
Corona norvegese	222,160	222,160	222,10	222,160	222,25	222,23	222,300	222,160	222,160	—
Corona svedese	221,140	221,140	221 —	221,140	221 —	221,17	221,200	221,140	221,140	—
FIM	307,600	307,600	307,50	307,600	307,50	307,65	307,700	307,600	307,600	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,30	11,300	11,30	11,30	11,308	11,300	11,300	—
Peseta spagnola	11,288	11,288	11,30	11,288	11,30	11,28	11,290	11,288	11,288	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1982,450
Marco germanico	637,575
Franco francese	209,335
Fiorino olandese	565,725
Franco belga	31,717
Lira sterlina	2491,695
Lira irlandese	1997,050
Corona danese	177,535
Dracma	14,514
E.C.U.	1432,800
Dollaro canadese	1435,125
Yen giapponese	7,878
Franco svizzero	759,300
Scellino austriaco	90,765
Corona norvegese	222,230
Corona svedese	221,170
FIM	307,650
Escudo portoghese	11,304
Peseta spagnola	11,289

Media dei titoli del 29 maggio 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	59,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,800
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,600
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86	101,475
» » » » 1- 5-1982/86	102,250
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,150
» » » » 1- 8-1982/86	101,600
» » » » 1- 9-1982/86	101,600
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,600
» » » » 1-12-1982/86	102,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,425
» » » » 1- 9-1983/86	100,900
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	102,225
» » » » 1- 2-1983/87	102,200
» » » » 1- 3-1983/87	102 —
» » » » 1- 4-1983/87	102,350
» » » » 1- 5-1983/87	102,525

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	100,650
» » » » 1-11-1983/87	101,800
» » » » 1-12-1983/87	100,850
» » » » 1- 7-1983/88	103,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	102,725
» » » » 1-10-1983/88	103,375
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1- 1-1984/88	100,950
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	101,450
» » » » 1- 6-1984/88	101,450
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,225
» » » » 1- 2-1984/91	104,025
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,425
» » » » 1- 7-1984/91	101,650
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	100,875
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,050
» » » 17 % 1-10-1985	100,750
» » » 16 % 1- 1-1986	100,925
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,500
» » » » 1983/90 11,50 %	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Misure sanitarie contro il colera per le provenienze aeree da Etiopia, Somalia e Senegal. (Ordinanza 17 maggio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le notizie pervenute da parte dell'O.M.S. riguardanti la presenza di casi di colera in Etiopia, Somalia e Senegal;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dall'Etiopia, Somalia e Senegal sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(3009)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Costituzione di un comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità di impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi dalla protezione civile nei casi di necessità. (Ordinanza n. 547/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata, per le esperienze fatte in occasione di recenti eventi calamitosi, l'opportunità di disporre nell'ambito dell'intero territorio nazionale di unità cinofile di soccorso da utilizzarsi dalla protezione civile nei casi di intervento;

Ritenuta la necessità di regolamentare con criteri uniformi le modalità di individuazione, preparazione e selezione delle unità cinofile di soccorso appartenenti ad associazioni o gruppi operanti nel settore della protezione civile, ai fini dell'impiego delle suddette unità con garanzia di efficienza;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi a tal fine della consulenza di un apposito comitato tecnico, composto da esperti cinofili e da membri di associazioni di protezione civile con riconosciuta capacità operativa;

Considerate le esigenze operative di questo Dipartimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' costituito nell'ambito del Dipartimento della protezione civile un comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità di impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi dalla protezione civile nei casi di necessità.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 1 è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato ed è composto:

Capriulo pref. Giuseppe, capo servizio emergenze, vice presidente;

Noya cap. Claudio, rappresentante dei gruppi cinofili del comando generale Guardia di finanza;

Boffi dott. Carlo, rappresentante della Direzione generale della *protezione civile e servizi antincendi Ministero dell'interno;*

Fasani Luigi, presidente del gruppo sportivo cani utilità e difesa e componente del comitato tecnico razze utilità e difesa dell'Ente nazionale della cinofilia italiana;

Piccinelli Bruno, giudice internazionale dell'Ente nazionale della cinofilia italiana e presidente del comitato tecnico razze utilità e difesa dello stesso Ente;

Paglia ing. Mario, responsabile dei gruppi operativi della Associazione protezione volontaria civile di Bergamo;

Ferracane rag. Ermes, responsabile del gruppo cinofilo di soccorso della protezione volontaria civile di Bergamo;

Gallotti Giuseppe, presidente dell'unità cinofila di soccorso calamità e catastrofe « I Lupi » di Parma;

Faggioli arch. Marco, capo ufficio servizi tecnici e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, segretario;

Terranova prof.ssa Rosanna, responsabile del servizio volontariato Dipartimento della protezione civile, segretaria.

Art. 3.

Il comitato svolge compiti di consulenza al Ministro ai fini dell'adozione di iniziative necessarie alla formazione ed al corretto impiego delle unità cinofile e di soccorso, anche in funzione delle necessità territoriali di protezione civile.

Art. 4.

Al comitato è affidato, altresì, il compito di individuare le unità cinofili disponibili sul territorio nazionale e di predisporre un piano di utilizzazione in relazione alle esigenze territoriali di protezione civile.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile in caso di particolari situazioni di emergenze potrà disporre, a seconda delle esigenze, di tutte le unità cinofile individuate dal comitato.

Art. 6.

Al fine di estendere sull'intero territorio nazionale l'impiego delle strutture cinofili di soccorso, il comitato propone altresì al Ministro le iniziative, anche di carattere finanziario, necessarie per far fronte alle esigenze individuate.

Art. 7.

Le spese relative all'attività del comitato fanno carico al Fondo nazionale della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2980)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Castelnovo ne' Monti

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1984, n. 8266, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1355/1075 in data 19 febbraio 1985) è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona della « Pietra di Bismantova e zone adiacenti » sita nel comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria (posti 1):

gruppo di discipline n. 148 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università predetta.

(3010)

Concorso a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di farmacia (posti 1):

gruppo di discipline n. 94 . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 3):

gruppo di discipline n. 85 . posti 1
gruppo di discipline n. 89 . » 1
gruppo di discipline n. 90 . » 1

Facoltà di medicina veterinaria (posti 1):

gruppo di discipline n. 152 . posti 1

Facoltà di economia e commercio (posti 2):

gruppo di discipline n. 22 . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università, ufficio del personale docente - 98100 Messina, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale docente della predetta Università.

(3011)

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa, per i servizi di ragioneria e per i servizi statistici.

Le prove di esame dei concorsi citati in epigrafe di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

1 e 2 luglio 1985 ore 8, prove scritte del concorso speciale, per esami, a quindici posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione presso la scuola media « A. Manzoni » sita in Roma, via di Villa Pamphili n. 7;

8 e 9 luglio 1985 ore 8, prove scritte del concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione presso la scuola media « A. Manzoni » sita in Roma, via di Villa Pamphili n. 7; (le date del 15 e 16 luglio 1985, già indicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 si intendono annullate).

Le prove di esame del concorso citato in epigrafe, di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

4 e 5 luglio 1985 ore 8, prove scritte del concorso speciale, per esami, a tre posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione presso la scuola media « A. Manzoni » sita in Roma, via di Villa Pamphili n. 7.

Le prove di esame del concorso speciale, di cui al quadro *C* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, si svolgeranno nei giorni, nella sede e nell'ora appresso indicati:

27 e 28 giugno 1985 ore 8, prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi statistici del Ministero della pubblica istruzione presso la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisone I, sita in Roma, viale Trastevere, 76/*A*.

(3067)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa e per i servizi di ragioneria.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1985 saranno indicati le date, l'ora e i locali presso cui si terranno le prove scritte dei seguenti concorsi di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione (le cui date di espletamento delle prove scritte già indicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 per i giorni 8 e 9 luglio 1985 si intendono annullate);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione (le cui date di espletamento delle prove scritte già indicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 per i giorni 18 e 19 luglio 1985 si intendono annullate).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1985 saranno indicati la data, l'ora e i locali presso cui si terranno le prove scritte del seguente concorso di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione (le cui date di espletamento delle prove scritte già indicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 per i giorni 11 e 12 luglio 1985 si intendono annullate).

(3068)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 9 Difesa, foglio n. 334);

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1984, registro n. 30 Difesa, foglio n. 75);

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Caroli Giorgio . . . . punti 54,61
2) Diana Luigi . . . . » 54,55
3) Giacomelli Roberto . . . . » 53,75
4) Di Nuzzo Giancarlo . . . . » 53,46
5) Eusepi Luca . . . . » 52,81
6) Gamboni Antonello . . . . » 52,10
7) Cammaroto Emanuele Giuseppe Cosimo . » 51,95
8) Riva Paolo Roberto . . . . » 51,80
9) Tuzi Paolo . . . . » 51,50
10) Marroni Massimo . . . . » 51,15
11) Giovinazzo Marcello . . . . » 51,13
12) Torres Nicola . . . . » 51,07
13) Frezza Fabio . . . . » 50,90
14) La Torre Raffaele . . . . » 50,71
15) Giusti Antonio . . . . » 50,65
16) Tredici Enrico . . . . » 50,46
17) Coppotelli Loris . . . . » 50,45
18) Regi Leonardo . . . . » 50,30
19) Citta Paolo . . . . » 49,65
20) Simone Daniele Benvenuto . . . . . » 49,57
21) Borghese Maurizio . . . . » 49,45
22) Tufaro Martucci Franco . . . . . . » 49,36
23) Ventrone Ettore . . . . » 49,20
24) Stefanini Carlo . . . . » 49,16
25) D'Amico Antonino Nicola . . . . . » 49,07
26) Melloni Armando . . . . » 49,06
27) Antonucci Francesco . . . . » 48,77
28) Candelori Marco . . . . » 48,65
29) Ricciuti Claudio . . . . » 48,26
30) Di Marzio Nicola . . . . » 48,16
31) Campanella Sandro . . . . » 47,90
32) D'Alessandro Valter . . . . » 45,70
33) Fiore Ciro . . . . » 45,25
34) Peroni Emidio . . . . » 44,40
35) Pietrobon Guglielmo . . . . » 44,30
36) De Paolis Mario . . . . » 44,19
37) Pilu Bruno . . . . » 43,05
38) Celli Maurizio . . . . » 42,20

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1985
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 213

(2888)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde da limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

E) conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca da certificare mediante attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera esecutiva, conseguito in data non anteriore a sei anni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro

impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con l'esatta indicazione della data di conseguimento.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica, costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il posseso.

Art. 12.

Le graduatorie generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in originale o copia autenticata.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Trento.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 luglio 1985 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia, saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminitrice.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Presidente: PIERAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 281

ALLEGATO

Shema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trento, indetto con decreto del presidente 16 aprile 1985.

Fà presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . presso . . sito in . . . via . . . n. . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede indicata all'art. 1;

9) di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con l'esatta indicazione della data di conseguimento.

Data, .

Firma . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico . . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3018)

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario-revisore da destinare agli uffici con sede in Venezia.

Con decreto del Presidente della Corte dei conti 29 maggio 1985, in considerazione dell'indisponibilità dei locali già fissati, in quanto impegnati per le operazioni relative allo svolgimento del referendum, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario o revisore in prova da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1985, sono rinviate al 13 e 14 giugno 1985, con inizio alle ore 8 presso l'istituto tecnico « Paolo Sarpi », Fondamenta S. Giustina, Venezia.

(3019)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico, riservato a laureati in scienze agrarie.

A modifica del decreto ministeriale n. 00/62950 del 27 marzo 1985 le prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in scienze agrarie indetto con decreto ministeriale n. 00/67983 del 20 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma i giorni 20 e 21 settembre 1985 ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1985.

(3021)

REGIONE TOSCANA

Concorso a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

sedici posti di operatore professionale di 2ª categoria - infermiere generico;

un posto di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

(3025)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n. 128 del 1° giugno** 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda comunale centrale del latte di Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 13/72 sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 6 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di riversibilità, a decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali stabilite dall'art. 18 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, per il coniuge e figli superstiti o altri aventi diritto, sull'assegno vitalizio che sarebbe spettato al consigliere in base agli anni di contribuzione.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà a norma dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio: il diritto all'assegno di riversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

Art. 2.

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:

« La facoltà di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il consigliere rientri a far parte del consiglio o subentri ad altro consigliere dimissionario o dichiarato decaduto e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza del diritto, entro due anni dalla comunicazione all'interessato della deliberazione dell'ufficio di presidenza integrato di accoglimento della domanda.

La facoltà di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data di decesso del consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza del diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell'ufficio di presidenza integrato di accoglimento della domanda.

L'ufficio del consiglio regionale preposto alla gestione del fondo di previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge la facoltà loro riservata dagli stessi articoli ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 marzo 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. 12.

Istituzione dell'osservatorio sul mercato del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 6 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Puglia istituisce l'osservatorio del mercato del lavoro per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 3 dello statuto regionale in materia di programmazione socio-economica e territoriale, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, per conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e della offerta del lavoro e delle relative dinamiche, e per coordinare le iniziative e gli interventi di competenza regionale, come dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Compiti

All'osservatorio del mercato del lavoro sono assegnati i seguenti compiti:

a) la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;

b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;

c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate di quadri statistici che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;

d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato della occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica del sistema delle imprese e dei servizi sociali, che dovrà essere presentato alla giunta regionale, che ne curerà l'utilizzo secondo le finalità del precedente art. 1.

Art. 3.

Articolazione territoriale

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'osservatorio si avvale di una struttura centrale (osservatorio regionale del mercato del lavoro) e di una struttura per ogni provincia e per altre realtà territoriali da individuare (osservatori territoriali del mercato del lavoro).

Art. 4.

Organizzazione dell'osservatorio

Con legge regionale si provvederà alla organizzazione delle strutture dell'osservatorio sul mercato del lavoro e alla definizione degli organici.

Art. 5.

Collaborazioni

Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l'osservatorio può avvalersi della collaborazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, della pubblica istruzione ed in particolare delle università, delle camere di commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e delle organizzazioni sindacali e di esperti particolarmente qualificati.

Con detti enti ed associazioni possono essere stipulate, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 6, apposite convenzioni, in cui è previsto, ove la collaborazione non sia gratuita, il rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.

I comuni e le province, anche attraverso le delegazioni regionali ANCI e UPI, possono formulare all'osservatorio regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 6.

Comitato tecnico scientifico e segreteria tecnica

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un comitato tecnico scientifico.

Esso è formato da sei esperti particolarmente qualificati e di comprovata esperienza nella materia, dal responsabile regionale dell'osservatorio e dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale al lavoro.

Il comitato dura in carica tre anni. Gli incarichi ai componenti del comitato sono rinnovabili.

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Il comitato:

sovraintende alla formulazione dei programmi di rilevazione e alla presentazione dei risultati;

suggerisce lo svolgimento di indagini e rilevazioni su specifici problemi di settore e di aree anche per mettere a punto le metodologie di raccolta e di utilizzo di specifiche informazioni;

provvede alla redazione del rapporto annuale.

Il comitato tecnico scientifico si avvale dell'assistenza di una segreteria tecnica, coordinata dal responsabile dell'osservatorio regionale.

La segreteria tecnica avrà, inoltre, il compito di assistere sul piano tecnico e metodologico gli osservatori territoriali nel corso dello svolgimento della loro attività e di istruire i programmi ed i progetti da sottoporre al comitato stesso.

La struttura dell'osservatorio regionale fornisce il personale e le collaborazioni necessarie per il normale funzionamento della segreteria tecnica e del comitato tecnico scientifico.

Art. 7.

Coordinamento interassessorile

L'assessore preposto all'attività dell'osservatorio, al fine di garantire la coerenza tra gli elementi desunti dalle analisi e dalle informazioni sul mercato del lavoro e le scelte di programmazione socio-economica e territoriale e le iniziative e gli interventi della giunta regionale, promuove periodiche riunioni di coordinamento interassessorile.

Agli assessori preposti alla programmazione e alle attività economiche, produttive e di formazione professionale, viene presentato annualmente il programma di rilevazione ed elaborazione dell'osservatorio e vengono presentati trimestralmente i risultati acquisiti.

Nel corso delle riunioni possono essere decisi progetti di indagine e rilevazione di interesse interassessorile e assunti i relativi impegni organizzativi; possono inoltre essere modificate le priorità previste dal programma di rilevazione dell'osservatorio, purché tali modifiche non pregiudichino, le finalità e gli obiettivi specificati ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 8.

Piano di lavoro

Al fine di realizzare i compiti previsti ai precedenti articoli, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di lavoro per l'anno successivo corredato da apposito preventivo finanziario.

La giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, presenta al consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta dall'osservatorio e sul programma di lavoro.

Art. 9.

Rapporti con altri enti ed organismi

La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dell'osservatorio alla commissione regionale per l'impiego e agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro e previsti dalla legislazione statale, secondo le modalità che verranno precisate in apposite convenzioni con il Ministero del lavoro o altri organi centrali.

Fatte salve particolari esigenze di segretezza, valutate dal comitato tecnico scientifico, i dati, le informazioni ed i risultati delle indagini espletate sono messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 10.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede come segue:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 marzo 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. 13.

Delega alle province ed ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 6 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con decorrenza 1° gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono delegate alle province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai comuni negli altri casi, con l'eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

Art. 2.

1. Qualora trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più province o comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

Art. 3.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le province ed i comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonché le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

Art. 4.

1. Gli enti delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

Art. 5.

1. Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui allo art. 3 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984 provvede l'assessorato ai lavori pubblici, utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle province e dei comuni.

2. I rapporti tra la Regione, le province e i comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 6.

1. E' abrogata la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2, dalla data del 1° gennaio 1985.

Art. 7.

1. Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di 200 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, prevista nel cap. 0203400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1985.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e pr gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del'a Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 1° aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo, tuttavia, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 2, secondo cui qualora i trasporti eccezionali o trasporti effettuati con veicoli di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più province o comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale, trova applicazione fino al 31 dicembre 1985, come dal combinato disposto degli articoli 2 e 16 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 dicembre 1984 che prevede il rilascio di una unica autorizzazione per la rete viaria di cui al quinto comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(2437)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli **abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca** dello Stato. L'invio dei fascicoli **disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è** subordinato alla trasmissione di **una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221